

degli stipendi, mediante rimborso alle competenti autorità locali che li anticipavano.

« Come era facile prevedere, non tutti gli enti locali, cui fu comunicata la decisione del Tesoro, aderirono all'invito del Ministero di continuare nel predetto sistema. Alcuni in seguito alle insistenze ed alle promesse di pronto e regolare rimborso da parte dell'Amministrazione centrale, continuarono ad anticipare. Altri invece, fondandosi sulle disposizioni della sopra menzionata nota alla tabella G annessa alla legge del 1914 e dell'articolo 84 della legge del 1904, che implicitamente sembrano esonerarli da qualsiasi obbligo di intervenire nel pagamento degli stipendi, si rifiutarono di anticiparli, sicchè i bidelli e gli aiuto-bidelli di dette scuole, per l'impossibilità in cui si trovava il Ministero dell'istruzione di provvedere direttamente, rimasero privi di stipendio.

« Il Ministero del tesoro dichiarò or non è molto, a quello dell'istruzione, al fine di porre rimedi a tale stato di cose, che avrebbe volentieri promosso l'emanazione di un decreto luogotenenziale da convertirsi in legge, col quale si destinasse un contributo in favore dei comuni e delle provincie per il pagamento degli stipendi al personale in parola.

« Il Ministero dell'istruzione ha aderito in massima alla proposta del tesoro; pur avendo fatto, a questo, osservare non doversi a rigor di termini parlare di contributo, perchè le disposizioni di legge citate mettono a totale carico dello Stato la spesa degli stipendi di detti bidelli ed aiuto-bidelli.

« Si è quindi promosso un decreto luogotenenziale, da convertirsi in legge, col quale vengono anticipate agli Enti locali le somme occorrenti per il pagamento degli stipendi al personale in parola.

« La misura degli stipendi da corrispondere a detto personale è precisamente quella fissata per il personale dei Regi licei-ginnasi dalla tabella G, annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679, ma non si potrà, per il momento, tener conto dell'anzianità degli interessati, dovendosi prima risolvere la nota questione sul diritto di essi all'assunzione in servizio diretto dello Stato.

« Il sottosegretario di Stato
« ROTH ».

Cucca. — Al ministro della guerra. —
« Per conoscere i motivi pei quali gli aspiranti ufficiali della milizia territoriale ap-

partenenti alle classi 1874-75 provvisti di titoli di studio conformi al manifesto di ammissione alla Regia scuola di Parma, non siano stati autorizzati a frequentare il corso preparatorio regionale nella sede del proprio Corpo d'armata, a somiglianza di quelli con laurea ».

RISPOSTA. — « L'agevolazione di frequentare il corso per la nomina a sottotenente di milizia territoriale presso le sedi dei Comandi di Corpo d'armata, anzichè a Parma, si dovette limitare ai soli laureati delle classi 1874 e 75, in considerazione delle gravi difficoltà che impediscono di organizzare convenientemente, quei corsi frazionati, per un troppo grande numero di aspiranti.

« A Parma, invece, mercè un complesso di speciali provvedimenti, tutto è disposto per il regolare e proficuo svolgimento di un corso assai numeroso.

« Il ministro
« MORRONE ».

Cucca. — Al ministro della guerra. —
« Per conoscere: 1° se non creda giusto, in seguito alla recente circolare circa l'ammissione ai corsi di aspirante ufficiale dei giovani delle classi 1898 e 1899, disporre che tale concessione sia estesa anche ai giovani della classe 1897 i quali, per motivi indipendenti dalla loro volontà furono impossibilitati a prendere parte ai corsi della loro classe ed ora, pur essendo muniti del titolo di studio richiesto con detta circolare, prestano servizio come soldati; 2° se non ritenga giusti riferendosi alla circolare di S. E. il ministro della pubblica istruzione relativa alla concessione ai giovani delle classi suindicate di poter sostenere nel prossimo aprile gli esami di promozione e di licenza liceale, che non vengano allontanati sino alla chiusura della sessione di esame i giovani del 1897 dalla loro attuale sede, per dare loro l'agio di studiare e presentarsi agli esami suddetti ».

RISPOSTA. — 1° La ragione per la quale l'ammissibilità ai corsi di allievi ufficiali di complemento banditi con la circolare 118 *Giornale militare* corrente anno è stata limitata ai giovani nati nel 1898 ed a quelli chiamati alle armi della classe 1899 consiste in ciò che, dato il numero dei concorrenti che si prevede molto elevato e la disponibilità di ufficiali e graduati insegnanti ed istruttori e dei locali all'uopo predisposti, non avrebbero punto trovato posto nei